

Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Testo unico in materia di sport.

Art. 6 ter

(Termini dei procedimenti)(1)

1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.